

CAMERA DEI DEPUTATI N. 609

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FRANCHI, PAZZAGLIA, SERVELLO, TATARELLA,
TRANTINO, MACALUSO, MACERATINI, FINI**

Presentata il 6 luglio 1987

Riapertura dei termini di cui all'articolo 36 della legge 18 aprile 1975, n. 110, per la denuncia delle armi e munizioni di cui è consentita la detenzione e per la consegna delle armi da guerra, tipo guerra, munizioni, esplosivi ed altri congegni micidiali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Si presenta anche in questa legislatura la proposta di legge n. 2935 del maggio 1985 perché quanto mai attuale in relazione alle successive esperienze.

1. — *Il controllo delle armi.* Il problema del controllo delle armi è, per lo Stato e per la società, di fondamentale rilevanza perché attiene alla vita ed alla sicurezza dei cittadini, investe la difesa della libertà contro la violenza, e si inquadra nel vasto panorama dell'ordine pubblico che è condizione primaria del benessere della Nazione e del suo equilibrato sviluppo.

Nell'interesse della società lo Stato deve, quindi, avere in ogni momento il controllo di tutte le armi: deve, cioè,

sapere chi le produce, chi le vende, chi le possiede e le porta con sé, chi, più semplicemente, le detiene e dove le detiene; deve altresì reprimere chi illegalmente le possiede e addirittura ne faccia uso sconvolgendo l'ordine costituito. Ed è giusto che alle armi siano assimilati le munizioni e gli esplosivi.

Ma spinto dalla necessità di rispondere alla crudeltà del terrorismo, della mafia, della camorra, ed in genere della criminalità organizzata, il Parlamento non ha saputo cogliere tutti gli aspetti del fenomeno, selezionando in astratto le varie ipotesi per colpire da un lato questa criminalità e per dimostrare dall'altro comprensione verso le violazioni minori,

occasionali, quasi sempre del tutto inoffensive; per sanare, in altri termini, le situazioni di evidente buona fede. Non risponde, infatti, a criteri di giustizia la condanna (ed a pene sproporzionate al fatto) del detentore di una sola pallottola, magari di calibro non più in uso, o di una vecchia baionetta trovata sui campi di battaglia della prima guerra mondiale e decorativamente esposta alla parete di un salotto, o del nipote che scopre nella cassapanca della soffitta il vecchio fucile da caccia del nonno e ve lo lascia senza preoccuparsi di farne denuncia, considerandolo un oggetto affettivo ma del tutto inutile. E tale condanna non risponde neppure alle finalità della legge che vuole colpire i delinquenti, non i buoni cittadini che mai farebbero uso di un'arma e che appunto in buona fede usano come cimelio o fermacarte la pallottola di mitragliatrice della guerra etiopica, con l'ottone del bossolo ben lucidato.

2. — *Necessità della sanatoria.* - Bisogna allora trovare un rimedio che non indebolisca la giusta severità della legge contro i criminali delle armi, e che al tempo stesso sollevi dall'angoscia tante brave persone che per ignoranza, per pigrizia, per errore incappano nella durezza della legge.

Siamo nel decennale dell'entrata in vigore della legge n. 110 del 1975 e dai processi giudiziari, dalle notizie di stampa, si può rilevare che molti ritengono sufficiente la originaria denuncia delle armi e non provvidero a rinnovarla secondo la prescrizione di tale legge, od omisero di denunciare le munizioni, esponendosi a gravissimo rischio; altri, ancora, non hanno mai denunciato armi ereditate o rinvenute per caso o acquistate in epoca remota smarrendo la prova formale della fonte di provenienza.

La necessità della sanatoria attraverso la riapertura del termine per la denuncia onde consentire queste regolarizzazioni — stante la buona fede degli interessati e l'assoluta assenza di pericolo per la società — appare del tutto evidente sotto il

profilo della giustizia e della opportunità; sarà benevolmente accolta dall'opinione pubblica; farà risparmiare tanti processi, e consentirà alla magistratura di punire più severamente coloro i quali — rifiutando la generosa occasione — si ostineranno a rimanere nella illegalità.

3. — *La resa dei latitanti.* - Ma l'effetto socialmente più alto della presente proposta si riscontra in ordine alla tormentata questione dei latitanti.

Oggi molti terroristi latitanti, al di là del « pentitismo », vengono spesso segnalati da qualificati studiosi, da associazioni religiose e culturali e da organi di stampa, sulla strada della conversione. A questi « convertiti » lo Stato deve offrire la possibilità della resa. E non si può accettare come cittadini, anche se può farci piacere come cattolici, che in alcune occasioni la resa sia avvenuta nelle mani della Chiesa.

È noto che verso la metà dello scorso anno, dopo un appello della Radio Vaticana rivolto a « tutti coloro che vivono in clandestinità » con espresso invito a consegnare le armi, un vero arsenale fu consegnato al segretario del cardinale di Milano ed un altro fu abbandonato in una chiesa.

Sono i segni di un fenomeno nuovo che non può essere disatteso e che deve essere indirizzato nel giusto canale: la resa allo Stato.

Se è vero, infatti, come sostengono il gesuita padre Adolfo Bachelet — fratello del professore ucciso dai terroristi nell'ateneo di Roma — ed il prof. Giorgio Rumi, che decine e decine di terroristi non pentiti sono investiti da crisi religiose e cercano la conversione, lo Stato deve favorire la strada della resa ed anticiparne i tempi.

E la consegna delle armi è il passo fondamentale che deve poter essere compiuto, per questo solo fatto, senza sanzione.

Chiunque consegni armi da guerra o tipo guerra, esplosivi, munizioni ed altri congegni micidiali alla autorità di pubblica sicurezza entro il nuovo termine stabilito dalla presente legge, non sarà

punito né perseguito per il solo fatto di averli illegalmente detenuti. Naturalmente risponderà dei delitti con tali armi commessi.

La proposta, dunque, ha un obbiettivo limitato perché non affronta il problema del trattamento penale nei confronti del

« convertito » che si arrende. Ci sembra, però, che possa aprire un capitolo nuovo, e forse conclusivo, nella sanguinosa storia del terrorismo, e che possa offrire allo Stato la mappa aggiornata della situazione delle armi in tutto il territorio nazionale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I termini di cui all'articolo 36 della legge 18 aprile 1975, n. 110, per le varie ipotesi di sanatoria, sono riaperti per la durata di sessanta giorni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La denuncia è valida anche senza l'indicazione della provenienza delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e congegni assimilati.

ART. 2.

1. Chiunque, entro il termine stabilito nell'articolo 1, consegna alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della Guardia di finanza armi da guerra o tipo guerra, munizioni, esplosivi e congegni micidiali di cui è vietata la detenzione, non è punibile per il solo fatto di averli illegalmente detenuti, salva la punibilità per i delitti con essi commessi.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.